



COMUNE DI CORATO

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30.07.2012

TITOLO I°
ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1°
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1
Principi Generali

Le entrate tributarie di questo comune sono applicate nel rispetto delle leggi specifiche vigenti.

Art. 2
Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione è stabilita la forma di gestione delle entrate tributarie in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Se entro detto termine non è adottato alcun atto in tal senso rimane operante il sistema di gestione precedente.

Art. 3
Il Funzionario Responsabile del Tributo

1. La Giunta Comunale nomina per ogni tributo - art. 11, comma 4 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, artt. 11, 54 e 74 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 - o per tutti gli stessi un Funzionario Responsabile al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo;
2. In particolare, il Funzionario responsabile del o dei tributi:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto di gestione che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso, rappresentando il Comune dinanzi alle Commissioni Tributarie;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal successivo articolo 10, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al successivo articolo 11;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO 2° DENUNCE E CONTROLLI

Art. 4 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento comunale che lo disciplina. I modelli di dichiarazione sono in distribuzione gratuita presso l'ufficio cui è affidata la gestione del tributo o estratti dal sito internet del Comune di Corato e dal sito internet della Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”;
2. La dichiarazione, anche se redatta sul modello non prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi richiesti dalla normativa di ogni singolo tributo.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata contestata la violazione.

Art. 5 Attività di controllo

1. Fermo restando le funzioni ed i poteri del Funzionario Responsabile di cui al precedente art. 2, la Giunta Comunale può decidere azioni di controllo, **anche** a campione sulla gestione dei singoli tributi.
2. In ogni caso, tale attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge e della struttura organizzativa.
3. Qualora, nel corso dell'espletamento della suddetta attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori commessi dal contribuente ancora rimediabili in base alla specifica disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, informandolo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare (**ravvedimento operoso, accertamento con adesione, definizione agevolata ex art. 13 della legge 27.12.2002 n. 289 per la Tarsu**).
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio o degli uffici tributari del Comune e per incentivare l'attività di recupero del gettito evaso, la Giunta Comunale, attribuisce compensi speciali al personale addetto all'ufficio o agli uffici medesimi secondo apposito regolamento (art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 504/92 e art. 3, comma 57, della legge n. 662/96), **qualora gestiti direttamente dal Comune**.

Art. 6 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi da definirsi con apposita conferenza di servizio, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi e **dalla Società**

Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa” nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il funzionario responsabile informa il Sindaco per i necessari provvedimenti.

2. In particolare, i soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica agli uffici tributari **e alla Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”**, con modalità da concordare con apposita conferenza di servizio.

Art. 7

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, **in ossequio ai principi statuiti dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente)**.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Art. 8

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo in materia di tributi comunali.

2. Il funzionario responsabile, entro 45 giorni, dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. Tale termine può essere prorogato sino al 60° giorno successivo alla richiesta solo se:

- a) ai fini dell'esame del caso concreto sia necessaria integrazione istruttoria;
- b) la fattispecie sottoposta all'esame sia di particolare complessità.

Eventuali atti di imposizione emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto di interpello.

CAPO 3°

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 9

Avviso di accertamento

1. L'avviso di accertamento deve essere redatto e notificato al contribuente, a pena di nullità, nei termini prescritti dalle specifiche norme che disciplinano i tributi, nonché degli artt. 6 - conoscenza degli atti e semplificazione - e 7 - chiarezza e motivazione degli atti - della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto

medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (art. 1, comma 87 della legge n. 549/95).

Art. 10 **Notificazione a mezzo posta**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso il locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO 4° **STRUMENTI DEFLATTIVI**

Art. 11 **Autotutela**

- art. 27 legge 22/2/99 n. 28

- art. 2 quater D.L. 564/94 convertito in legge n. 656/94

1. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 2 nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;

c) alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

2. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione, redatto in forma scritta deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela può annullare, in tutto o in parte il provvedimento.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, tra le altre:

a) errore di persona nella individuazione del soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 12

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è istituito per tutti i tributi comunali l'istituto dell'Accertamento con Adesione in applicazione dell'art. 50 della legge n. 449/97 e sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - in quanto compatibili - e come disciplinato dall'apposito regolamento a cui si fa rinvio.

TITOLO II°

RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 5°

Riscossione

Art. 13

Riscossione, interessi, compensazione, sospensione e rateizzazione

1. Se in applicazione dell'art. 2 del presente regolamento il Comune delibera di gestire direttamente la riscossione dei tributi il versamento può avvenire direttamente presso la Tesoreria Comunale o in conto corrente postale intestato alla stessa oppure a mezzo degli altri sistemi di pagamento sempre in favore della stessa tesoreria.

2. Se, invece, la gestione della riscossione viene affidata a terzi iscritti nell'albo di cui all'art 53 del D. Lgs. n. 446/1997 il versamento deve essere effettuato presso lo stesso affidatario o con tutti i sistemi di pagamento previsti sempre in favore dell'affidatario

3. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima;

4. I cittadini privi di reddito o con solo reddito da pensione sociale o eccezionalmente quelli che versino in temporanea, imprevista e comprovata difficoltà di ordine economico, ritenute tali dal Funzionario Responsabile, possono ottenere a richiesta il pagamento dei tributi in un numero di rate maggiore di quello prescritto dalle singole specifiche discipline, qualora vi sia un contemporaneo accumulo di annualità arretrate. In questo caso il pagamento dovrà avvenire fino ad un massimo di settantadue rate mensili di pari importo, il cui importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 Euro, previa applicazione a partire dalla seconda rata degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.

5. Sulle somme a debito o credito del Comune per tributi locali la misura annua degli interessi è uguale al tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili, ovvero dalla data dell'eseguito versamento nel caso siano in favore del contribuente.

6. Il contribuente in alternativa alla richiesta di rimborso, può compensare le somme a credito con quanto dovuto al Comune per tributi locali, secondo la seguente disciplina:

- a) i tributi comunali per i quali è applicabile l'istituto della compensazione sono la T.A.R.S.U e l'I.C.I;
- b) la compensazione può avvenire sia nell'ambito dei singoli tributi, che fra gli stessi (T.A.R.S.U. con T.A.R.S.U.; I.C.I. con I.C.I; T.A.R.S.U. con I.C.I);
- c) sulle somme a credito utilizzate in compensazione non maturano interessi.

Nel caso il contribuente intenda procedere alla compensazione è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune, a mezzo apposita istanza tendente a confermare l'esistenza del credito e a indicare il tributo da compensare, almeno trenta giorni prima della scadenza del versamento.

E' possibile compensare somme anche inferiori al limite minimo di cui al successivo articolo 14.

Art. 14

Arrotondamento - Importi minimi per rimborsi o versamenti

1. Il pagamento dei tributi locali è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi (quarantanove), ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti dei tributi locali non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, sono così determinati:
 - a) Imposta Comunale sugli Immobili fino a Euro 5,00 (cinquevirgolazerozero) per anno d'imposta;
 - b) Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani fino a Euro 5,00 (cinquevirgolazerozero) per anno d'imposta;
 - c) Tassa per l'Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche e Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Giornaliera, fino a Euro 1,00 (unovirgolazerozero) per singola domanda presentata;
 - d) Tassa per l'Occupazione Permanente di Spazi ed Aree Pubbliche, fino a Euro 4,00 (quattrovirgolazerozero) per singola domanda presentata;
 - e) Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni fino a Euro 1,00 (unovirgolazerozero) per ogni singola richiesta presentata;
 - f) Imposta Municipale propria (IMU) fino a Euro 5,00 (cinquevirgolazerozero) per anno d'imposta;**
3. In considerazione delle attività di accertamento che **la Società Mista "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa"** effettua per recuperare l'evasione dei tributi locali, nonché degli oneri di riscossione, l'importo fino a concorrenza del quale **la Società Mista "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa"** non deve procedere ad alcuna attività è determinato nella misura di Euro **30,00 (trentavirgolazerozero), a titolo di importo comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, escluso il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.**
4. In nessun caso gli importi minimi di cui ai commi 2 e 3 possono essere intesi come franchigia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle annualità pendenti al 1° **Luglio 2012.**

TITOLO III°

ENTRATE PATRIMONIALI

Capo 6°

Individuazione

Art. 15

Descrizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano tra quelle tributarie e più precisamente quelle di cui al titolo III° categ. 1° e 2° del bilancio di previsione annuale quali i proventi derivanti dall'erogazione di servizi pubblici e dall'uso di beni comunali.

Art. 16
Regolamenti, Canoni e Tariffe

1. I regolamenti e i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. I canoni vanno aggiornati periodicamente in relazione alle variazioni dei valori di mercato.

2. I regolamenti e le tariffe per l'erogazione di servizi vengono determinati con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, in conformità dei parametri dettati dalle singole disposizioni di legge e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei relativi costi nella misura prescritta dalle leggi in materia.

Art. 17
Soggetti responsabili

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali delle entrate di cui al precedente art. 15 i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 18
Riscossione Entrate Patrimoniali

1. Se la riscossione è gestita direttamente dal Comune, i versamenti vanno effettuati presso la Tesoreria Comunale o in conto corrente postale intestato alla stessa oppure a mezzo degli altri sistemi di pagamento sempre in favore della stessa tesoreria.

2. Se in applicazione dell'art. 2 il Comune delibera di affidare ai soggetti esterni iscritti nell'apposito albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 la riscossione, il versamento dei canoni e dei corrispettivi per la fruizione dei beni e servizi comunali va effettuato direttamente all'affidatario o tramite gli altri sistemi di pagamento sempre in favore dell'affidatario.

3. La riscossione di particolari entrate di cui sopra può essere affidata anche all'Economo Comunale previo specifico atto autorizzatorio.

Art. 19
Recupero Crediti inesigibili

I crediti tributari e quelli di natura patrimoniale divenuti inesigibili possono essere ceduti a titolo oneroso a terzi previa stipula di apposito atto di cessione.

TITOLO IV°
NORME FINALI

Art. 20
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° **gennaio 2012**.